



COMUNE DI BREGANZE
Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 18.12.2012

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. FINALITA'
- Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA E RURALE
- Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- Articolo 4. IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 5. SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Articolo 6. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7. MARCIAPIEDI E PORTICI
- Articolo 8. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Articolo 9. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- Articolo 10. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- Articolo 11. NETTEZZA E DECORO DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Articolo 12. SGOMBERO NEVE
- Articolo 13. RAMI E SIEPI
- Articolo 14. PULIZIA FOSSATI
- Articolo 15. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- Articolo 16. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- Articolo 17. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 18. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Articolo 19. OGGETTI MOBILI
- Articolo 20. ACCENSIONE DI FUOCHI
- Articolo 21. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- Articolo 22. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- Articolo 23. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

TITOLO 5 : DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE

- Articolo 24. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 25. SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
- Articolo 26. ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

TITOLO 6 : MANTENIMENTO – PROTEZIONE – TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 27. ANIMALI DI AFFEZIONE
- Articolo 28. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- Articolo 29. CANI
- Articolo 30. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

TITOLO 7 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

- Articolo 31. SOMMINISTRAZIONE BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA
- Articolo 32. DIVIETO DI CONSUMO (NON CONTROLLATO) DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALCOLICA

TITOLO 8 : VARIE

- Articolo 33. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE
- Articolo 34. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "LAVAVETRI"
- Articolo 35. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "ACCOMPAGNATORE DI CARRELLI DELLA SPESA"
- Articolo 36. DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI OFFERTA E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI E DI GADGETS
- Articolo 37. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
- Articolo 38. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 9 DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

- Articolo 39. LIMITI DEL REGOLAMENTO
- Articolo 40. PASCOLO DEGLI ANIMALI
- Articolo 41. PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E IN FONDI PRIVATI
- Articolo 42. ATTRAVERSAMENTO DELL'ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME
- Articolo 43. PASCOLO IN ORE NOTTURNE
- Articolo 44. ARATURA DEI TERRENI
- Articolo 45. DIFESA CONTRO LA MALATTIA DELLE PIANTE – DENUNZIA OBBLIGATORIA
- Articolo 46. OBBLIGO DI DENUNCIA
- Articolo 47. ISOLAMENTO PER MALATTIE INFETTIVE
- Articolo 48. SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
- Articolo 49. IGIENE DELLE STALLE E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI
- Articolo 50. SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
- Articolo 51. IGIENE DELLE STALLE E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI

TITOLO 10 : SANZIONI

- Articolo 52. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 11 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53. ABROGAZIONI DI NORME

Articolo 54. REITERAZIONE

Articolo 55. NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1) lavare veicoli, indumenti e qualsiasi altra cosa mobile;
- 2) calpestare aiuole e giardini pubblici;
- 3) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
- 4) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- 5) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- 6) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
- 7) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero qualsiasi altro atto che possa limitare agli altri cittadini la fruizione del suolo pubblico;
- 8) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- 9) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
- 10) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti, per i quali si fa riferimento alle norme contenute nello specifico "Regolamento Comunale del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili";
- 11) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non dalla pubblica via di edifici privati;
- 12) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 13) E' vietato accedere ai parchi pubblici nel cui interno siano presenti attrezzature per il gioco dei bambini, di cui comunque è permesso l'utilizzo solamente ai minori di anni 10, dalle ore 22 alle ore 7 di ogni giorno. Negli altri parchi è comunque permesso accedere anche oltre le ore 22, sempre che ciò non comporti turbativa alla quiete pubblica, nel qual caso gli Agenti della forza pubblica hanno l'autorità di ordinare anche l'allontanamento dei contravventori.
- 14) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 15) E' vietato l'accumulo e/o il deposito di materiali, di qualsiasi natura, compresi quelli ferrosi, anche se detto accumulo e/o deposito è effettuato a bordo di veicoli in sosta, sprovvisti di coperture impermeabili.
- 16) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 8 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) Targhetta dell'amministratore di condominio. Gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti.
La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
La violazione di cui al presente comma NON comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere temperate con quelle della riservatezza.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato, così come individuato dalla delibera di C.C., devono provvedere allo sfalcio dell'erba e al taglio delle piante che vi crescono.
- 9) Le violazioni di cui ai commi dal 2 al 8 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- 1) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- 2) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

- 3) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere
- 4) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, AVS, ASCOPIAVE, ecc..) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza. Dell'illecito saranno ritenuti responsabili gli esecutori materiali del fatto, nel caso che questi siano ignoti saranno ritenuti responsabili gli organizzatori dell'evento pubblicizzato;
- 5) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 11 : Nettezza e decoro del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
- 4) Fermo restando quanto previsto dalle legislazione sul commercio, dal Codice della Strada, e quanto previsto per l'occupazione del suolo pubblico ed al fine di salvaguardare il decoro degli spazi pubblici e/o aperti al pubblico è vietata qualsiasi occupazione di detti spazi con supporti per messaggi pubblicitari, con l'esposizione di merci e con qualsiasi altro oggetto che ingombri gli stessi.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

- 3) Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal "Regolamento Comunale del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili", i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e/o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al com. 1.

Art. 19 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, così come identificato dalla relativa delibera di Consiglio Comunale, fino a 100 m. dallo stesso e dalle altre abitazioni non in questo ricomprese, quanto prima descritto sarà derogato unicamente durante le manifestazioni patrocinate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale. E'parimenti vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura, per la bruciatura dei residui di potatura, delle ramaglie e per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno degli esercizi pubblici, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore.

Art. 22 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata prolungata, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 23 : Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

- 1) In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2) Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
- 3) E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area mercato, le aree pubbliche prospicienti i luoghi di culto e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale. E' comunque vietata la distribuzione laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento.
- 4) E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale, fatto salvo il divieto di cui al punto 3.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO 5 : DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE

Art. 24 : Disposizioni di carattere generale

- 1) Fatte salve le eventuali disposizioni, eventualmente più restrittive, previste dalla Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 e s.m.i. e da quanto previsto nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Breganze, approvato con Delibera di Consiglio n. 49 del 29/09/2001, in tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti e/o esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
- 2) Nei locali e nelle aree, gestiti dal Comune o da questi date in gestione ad associazioni, come uffici, sale di riunione, biblioteche, musei, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, aree verdi, parchi, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.
- 3) Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili.

- 4) Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia necessario superare, anche saltuariamente i limiti sonori massimi previsti da leggi e/o regolamenti, e nel caso di emissioni sonore dalle ore 24,00 alle ore 8,00, dovrà essere ottenuta "autorizzazione" dal competente ufficio comunale ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 e s.m.i.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2, 3, e 4 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 25 : Spettacoli e trattenimenti

- 1) I titolari delle licenze prescritte per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00. Nel caso di protrazione delle emissioni sonore nelle aree esterne o comunque udibili all'esterno dei locali oltre le ore 22,00 e comunque fino alle ore 24,00, dovrà essere inoltrata comunicazione agli Uffici Comunali, nella quale sia indicato il tipo di intrattenimento, il giorno di effettuazione, e si dichiari il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste nel piano di zonizzazione acustica del Comune.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di segnalare comportamenti al di fuori dei locali dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. I gestori di dette attività, dove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada e facendo opera di persuasione con proprio personale di vigilanza, parcheggiatori ecc.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 26 : Attività rumorose vietate

- 1) E' vietata la pubblicità fonica dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00, ed è inoltre sempre vietata a meno di 500 metri di distanza da edifici religiosi, case di riposo, ed edifici scolastici; fatto salvo di quanto previsto per la pubblicità elettorale.
- 2) L'uso di amplificatori sonori, negli spazi ed aree pubbliche, con esclusione dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni patrocinata e/o organizzate dall'Amministrazione Comunale e durante le celebrazioni religiose.
- 3) L'uso nei cantieri di macchinari rumorosi dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
- 4) L'uso di macchine a motore per giardinaggio dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
- 5) Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche, salvo nei casi di pericolo immediato.
- 6) I dispositivi acustici antifurto installati negli edifici non devono superare la durata complessiva di cinque minuti primi di emissione sonora, ancorchè sia intermittente.
- 7) I dispositivi acustici antifurto installati nei veicoli, non devono superare la durata complessiva di tre minuti primi di emissione sonora, ancorchè sia intermittente.
- 8) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 6 : MANTENIMENTO – PROTEZIONE – TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 27 : Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 28 : Custodia e tutela degli animali

Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- 1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino le aiuole, i portici, i marciapiedi, piste ciclabili e gli altri luoghi di pubblico passaggio. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, che dovranno essere esibiti a semplice richiesta degli Agenti di Polizia. Il rifiuto dell'esibizione comporta l'applicazione della stessa sanzione dovuta in mancanza degli strumenti;
- 2) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- 3) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- 4) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 5) Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, è vietata la dispersione degli alimenti ed è obbligatoria la pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 6) La violazione di cui ai commi 1) e 5) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) La violazione ai commi 2) 3) 4) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 : Cani

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso:
- 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 3) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
 - b. Qualora in possesso di animale dal peso superiore a 25 kg e/o nel caso di indole aggressiva, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e comunque con una età minima di anni 14;
 - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

- 4) Sono vietati:
 - a. L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- 5) I cani di indole aggressiva, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 6) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza, o ad altro Ente da questo delegato, entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 7) I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip, e a riconsegnare al Comune o all'Ente da questo delegato, l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
- 8) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3) punto "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 30 : Colombi di città (columba livia forma domestica)

- 1) I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
- 2) Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 3) I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 31 : somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar e ristoranti), o alle persone autorizzate alla vendita e/o alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale, o dalle aree esterne di pertinenza dello stesso quando presenti, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...), al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie", gli esercenti la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante, dovranno sempre utilizzare contenitori infrangibili;
- 2) Nel caso di manifestazioni, ricadenti sul suolo pubblico, in cui sia stata debitamente autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande, queste dovranno avvenire unicamente a mezzo di contenitori infrangibili, l'uso di contenitori in vetro sarà permesso unicamente durante le manifestazione autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ed in cui venga utilizzato apposito personale per il ritiro dei contenitori dopo l'uso, es. Ristorante in Piazza;
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 32 : divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) E' fatto Divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica, in luogo pubblico o aperto al pubblico in centro abitato, così come identificato dalla relativa delibera di Consiglio Comunale, se non nelle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nelle pertinenze di bar, locali di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 : VARIE

Art. 33 : Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

- 1) Premesso che:
 - l'accattonaggio simulando infermità, o in modo fraudolento, o vessatorio, o utilizzando persona minore di anni 14 o comunque non imputabile, è già punito come reato dalla legislazione statale.
 - Che ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 2) L'accattonaggio di qualsiasi genere, è vietato su tutto il territorio comunale;
- 3) La violazione di cui al comma 2, del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 34 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa di occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 35 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa"

- 1) Ritenuto che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tale attività, causino reiterati disturbi ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici, spesso degenerando in veri e propri reati previsti dal Codice Penale; è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa";
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 36 : Divieto dell'esercizio di offerta e distribuzione di oggetti e di gadgets

- 1) Ritenuto che i soggetti nell'esercizio di tale attività, causino gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa di ingombro del suolo pubblico, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui; è vietato su tutto il territorio

comunale l'esercizio dell'offerta di gadgets e di altri piccoli oggetti dietro richiesta di una somma in denaro;

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 37 : Divieto di campeggio libero

- 1) E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche, private ad uso pubblico e private aperte al pubblico, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori da aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale, sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
- 3) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi di Ditte private in possesso delle attrezzature necessarie. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

Art. 38 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 9 DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 39 : Limiti del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2) Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.
- 3) L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31.01.95, approvandone lo spirito, promuovendo l'attuazione anche con proprie iniziative e sorvegliando sul rispetto.

Art. 40 : Pascolo degli animali

- 1) Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 41 : Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

- 1) Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del comune previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare.
- 2) Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso scritto del proprietario, da esibire alle autorità preposte ai controlli.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 42 : Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

- 1) Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
- 2) Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 43 : Pascolo in ore notturne

- 1) Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 44 : Aratura dei terreni

- 1) I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
- 2) Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno metri 1,00 dal ciglio esterno della banchina stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a metri 2,00, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".
- 3) In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
- 4) Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 45 : Tombinature

- 1) Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'Amministrazione Comunale. e comunque con tubi avente il diametro minimo non inferiore alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei) fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari.
- 2) Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di Bonifica territorialmente competente.
- 3) Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico all'Autorità, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 46 : Prelievo di acque correnti

- 1) Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta all'Autorità di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 47 : Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

- 1) Salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- 2) Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 di Aprile.
- 3) In qualsiasi applicazione dei mezzi di lotta antiparassitaria, l'utilizzatore dovrà aver cura che questi non invadano i fondi limitrofi, ed inoltre all'interno del centro abitato così come identificato dalla relativa delibera di Consiglio Comunale, dovranno essere utilizzate solamente strumenti (pompe) a volume normale.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 48 : Obbligo di denuncia

- 1) I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nel Regolamento di polizia veterinaria.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 49 : Isolamento per malattie contagiose

- 1) Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
- 2) I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 50 : Seppellimento di animali morti per malattie infettive

- 1) L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetto di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 51 : Igiene delle stalle e spargimento liquami

- 1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.
- 2) Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
- 3) E' vietato tenere il pollame nelle stalle se sono presenti altre tipologie di animali.
- 4) Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.
- 5) Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.
- 6) Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.
- 7) Le deiezioni zootecniche dovranno essere sparse in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro ed in orari e con le modalità di cui al Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale.
- 8) Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade sarà applicato il vigente Codice della Strada, nel caso di imbrattamento di aree uso pubblico, durante il trasporto di letame e/o di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
- 9) Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro delle aree pubbliche.
- 10) Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 10 : SANZIONI**Art. 52 : Sanzioni amministrative**

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative

- pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 2) Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 - 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
 - 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
 - 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 11 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 : Abrogazioni di norme

Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 54 : Reiterazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 55 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.